

Circolare n° 06
del 25.11.2024

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

D.L. 167 del 14.11.2024

Con l'art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167 è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate. Possono beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA, mentre, per i contribuenti in regime forfetario, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024.

La riapertura dei termini è riservata ai soli soggetti ISA "che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale". Di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l'hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.

L'accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Diversamente, l'adesione è possibile nel caso in cui l'unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di concordato preventivo biennale, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all'accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d'imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.

REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022 (SANATORIA)

D.L. n. 113 del 09.08.2024

Si ricorda che l'adesione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale offre inoltre la possibilità di adottare il regime del ravvedimento: l'esercizio di tale opzione consente di ottenere con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, ancora accertabili, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'opzione per il "nuovo regime di ravvedimento" si perfeziona versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ed un'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquote agevolate, parametrata al punteggio ISA conseguito nelle annualità 2018-2022.

Tale regime è riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (entro il termine originario del 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024). In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d'imposta 2018-2022, in alternativa, hanno:

- applicato gli ISA;
- dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ai fini ISA.

L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31.03.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

NUOVO EXPORT DIGITALE OBBLIGATORIO

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 622909 dell'8 ottobre 2024, ha confermato la fine del periodo transitorio e l'obbligo di utilizzo dal 2 dicembre delle nuove modalità dichiarative per l'esportazione e il transito.

Il passaggio coinvolge direttamente i dichiaranti doganali che devono inviare le dichiarazioni nel sistema informativo doganale AIDA2.0, e indirettamente gli esportatori, che possono accedere e scaricare i documenti di accompagnamento all'esportazione dal proprio cassetto doganale, così come già avviene per i prospetti dell'import.

“BONUS NATALE” – AMPLIAMENTO PLATEA BENEFICIARI

D.L. n. 167 del 14.11.2024

Il DL 167/2024 apporta modifiche sostanziali all'art. 2-bis del DL 113/2024, norma che prevede l'indennità una tantum di 100 euro ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, unitamente alla tredicesima mensilità (c.d. "bonus Natale").

È prevista l'estensione del bonus anche ai lavoratori senza coniuge a carico (il requisito relativo alla condizione familiare previsto dalla precedente norma viene quindi integralmente sostituito), ma solo uno potrà beneficiare dell'importo aggiuntivo previsto unitamente alla tredicesima. Il decreto prevede che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

Nel dettaglio, si prevede che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. In merito, si ricorda che, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Non cambiano gli ulteriori requisiti previsti: oltre al requisito legato alla condizione familiare appena illustrato, è necessario che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante.

Non cambia nemmeno l'importo del bonus, che rimane fermo a 100 euro per chi ha effettuato un intero anno di lavoro, senza che questo concorra alla formazione del reddito complessivo del lavoratore. Immutate anche le modalità di fruizione del bonus, vale a dire:

- direttamente in busta paga, con erogazione da parte del datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità;
- oppure in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore.

POLIZZA OBBLIGATORIA PER DANNI DA CATASTROFI NATURALI

Legge n. 213/2023

Come segnalato nella Circolare di Studio n. 1 del 19.01.2024, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi naturali catastrofici.

Il 13 novembre scorso è stato approvato lo schema di decreto interministeriale MIMIT, di cui si attende il testo definitivo, il quale definisce che questo obbligo assicurativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane) a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

Legge n. 162 del 28.10.2024

La Legge n. 162 del 28 ottobre 2024 è dedicata alla promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative e, apportando modifiche all'impianto normativo vigente, introduce nuove agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Detrazione IRPEF - Eccedenza per incapacienza - Utilizzo come credito d'imposta (art. 2)

L'art. 2 della L. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in start up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF in "de minimis" secondo le citate disposizioni, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione mediante modello F24.

Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Viene quindi "consentita la fruizione fino a concorrenza del debito fiscale anche in esercizi successivi senza limitazioni temporali, mentre a legislazione vigente tale fruibilità è limitata fino al terzo esercizio successivo". La nuova disposizione trova applicazione, per espressa previsione, "agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023", vale a dire con riferimento agli investimenti effettuati dal 2024 per i soggetti "solari".

Detassazione per investimenti in start-up e PMI innovative (art. 4)

L'art. 4 della L. 28.10.2024 n. 162 ha introdotto l'esenzione per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e derivanti da cessioni di partecipazioni detenute da almeno tre anni nel capitale di start-up innovative o PMI innovative, purché il capitale sia stato sottoscritto nel periodo intercorrente dall'01.06.2021 al 31.12.2025. Nel caso dell'applicazione dell'esenzione legata alle plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati nelle start up innovative, vengono, infatti, esclusi da tale esenzione gli investimenti eseguiti in regime de minimis, e cioè quelli che godono tutt'oggi della detrazione del 50%.

Per quanto riguarda, invece, l'esenzione per le plusvalenze derivanti da investimenti nelle PMI innovative, oltre a escludere anche in tal caso quelli eseguiti in regime *de minimis* sopra richiamati, viene richiesto che la PMI innovativa beneficiaria dell'investimento possieda, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell'investitore, ulteriori condizioni quali:

- non aver operato in alcun mercato;
- aver operato in qualsiasi mercato da meno di dieci anni dall'iscrizione al Registro delle imprese o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
- avere un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che sia superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi cinque anni.

Plusvalenze ordinarie (art. 4)

La Legge 162/2024 interviene anche nell'ambito di una importante possibilità di detassazione di plusvalenze ordinarie (quindi non derivanti da investimento iniziale in PMI innovative o start up). Tale detassazione avrebbe luogo qualora e nella misura in cui entro un anno dal loro conseguimento, ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, tali plusvalenze fossero reinvestite nel capitale di start up innovative e PMI innovative. Viene richiesto che le PMI beneficiarie del reinvestimento rispettino le condizioni sopra esposte e prevedano due condizioni ulteriori volte a evitare fenomeni di abuso quali:

- la previsione che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere già detenute dall'investitore al 25 luglio 2021;
- l'esclusione dell'agevolazione per le plusvalenze generate da investimenti derivanti da plusvalenze reinvestite.

NUOVI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

D.lgs. N. 125 del 06.09.2024

Bilancio abbreviato e micro (art. 16)

L'art. 16 del D.lgs. n. 125 ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro: è stato previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti. I nuovi parametri introdotti dovrebbero, quindi, trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2024. Si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella:

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ 220.000 euro	≤ 5,5 milioni di euro	> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 440.000 euro	≤ 11 milioni di euro	> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 5 unità	≤ 50 unità	> 50 unità

Bilancio consolidato

Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l'art. 27 comma 1 del D.lgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell'art. 27 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest'ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.